

29 APR 2021

Prot. n.

1299

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
COMUNE DI VITTORIA

Verbale n°28 del 29/04/2021

L'anno 2021, il giorno 29.04, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di

- Dott. Lentini Alessandro - Componente
- Dott. Basile Francesco - Componente
- Dott. Napoli Ignazio - Presidente

Al Collegio è stata trasmessa la seguente documentazione necessaria all'espressione del parere:

1. *Fondo per le risorse decentrate per il personale dipendente – Individuazione risorse non utilizzate anno 2020 – Integrazione fondo risorse decentrate anno 2021, parte variabile*
2. *Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti – Anno 2021 – Art. 57 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020*

Il Collegio procede all'esamina della normativa e della documentazione e constata quanto segue:

Le risorse individuate nella determinazione n. 428 del 19/2/2020 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020 – art. 67 CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018", sono state utilizzate per gli istituti stabili e variabili con le modalità previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti e secondo quanto contrattato nell'accordo di delegazione trattato del 29/4/2020 (firma definitiva 09/6/2020);

Con verbale n. 16 del 18/6/2020 questo collegio ha reso la relativa certificazione con la quale "Ritiene la certificazione coerente con le finalità dello strumento. Il collegio ad unanimità esprime parere favorevole per tale adempimento".

La circolare n. 15/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - Istruzioni per la compilazione del Conto Annuale 2013, nella parte in cui recita: *L'art. 17, comma 5 del C.c.n.l. 1998-2001 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati o i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 legge n. 133/2008, i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche o altri disposti dall'art. 9, d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9, d.l. 78/2010".*

Il CCNL funzioni locali firmato in data 21/05/2018: 1) all'art. 67 c.3 lett. a) permette di alimentare le risorse variabili del fondo risorse decentrate con gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 1.4.1999; 2) all'art. 68 c.1 ultimo periodo afferma che sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2 (relativamente alle risorse stabili), non integralmente utilizzate in anni precedenti;

Si prende atto che:

Le somme detratte ai dipendenti ai sensi dell'art. 71, c.1 del d.l. 112/2008 per l'anno 2019 - detrazioni su indennità di comparto - sono già state portate in economia nel bilancio 2019 e conseguentemente non risultano tra le economie da conteggiare in aumento nella parte variabile del fondo dell'anno 2020,

che a seguito di formale ricognizione amministrativa e contabile delle somme relative al fondo anno 2020, risultano non utilizzati fondi riguardanti le risorse stabili, per un ammontare di €. 127.965,08 oltre oneri riflessi ed IRAP (al netto delle riduzioni per malattia ex art. 71 c.1 D.L. 112/2008);

che i risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14, comma 3 secondo periodo, del CCNL dell'1/4/1999, destinati ad incrementare le risorse variabili anno 2021, per l'anno 2020 risultano pari ad €. 58.393,83 oltre oneri riflessi ed IRAP;

Si visiona il prospetto contabile (allegato "A") alla determinazione, nel quale sono dettagliatamente individuate le somme non spese relative al fondo per la produttività anno 2020 (parte stabile) e le somme non spese relative ai compensi per lavoro straordinario anno 2020, per un importo totale di €. 185.358,91 oltre oneri riflessi ed IRAP, con l'indicazione dei relativi impegni, verificando la dichiarazione del dirigente delle Risorse Umane che attesta che le somme sopra descritte non comprendono economie che per espressa previsione contrattuale non possono essere riportate al fondo anno 2021;

Vista la nota del Dirigente della Direzione C.U.C. E PROVVEDITORATO prot. 9492 datata 05/03/2021, trasmessa al dirigente del Servizio risorse Umane, con la quale il Dirigente ha comunicato quanto segue:

- Il Comune di Vittoria ha aderito al Patto dei Sindaci, e successivamente a seguito di Delibera Commissariale n. 4/2019 ha aderito all'iniziativa dell'Unione Europea per la riduzione delle emissioni di CO2- Patto dei Sindaci - PAESC;
- Tale adesione ha comportato il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione di tale obiettivo, con un impegno di spesa della Regione Siciliana per il Comune di Vittoria di €. 27.781,20 per gli anni 2021/2022;
- L'impegno di spesa comprende anche il finanziamento della spesa del personale preposto alla realizzazione di tale obiettivo pari a complessivi €. 18.481,20, importo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP (€. 14.241,27 per emolumenti, €. 3.289,42 per oneri riflessi ed €. 1.210,51 per IRAP);

Si condivide la soluzione del Dirigente delle Risorse Umane che propone di integrare il fondo risorse decentrate già costituito con determinazione n.737 del 24/3/2021, per il quale questo collegio ha già espresso parere favorevole;

Infatti, tale soluzione è possibile in quanto il progetto relativo alla realizzazione di tale obiettivo è interamente etero finanziato, e va inserito tra le risorse variabili ai sensi dell'art. 67 c. 5 lett. b) e tale importo non è soggetto al limite di cui all'art. 23 c. 2 del d.lgs. 75/2017;

Si visiona il prospetto contabile allegato alla documentazione prodotta - allegato B - che individua il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, così come integrato nella parte variabile dalle economie dell'anno 2020 e dall'importo da inserire ai sensi dell'art. 67 c. 5 lett. b) del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 - progetto relativo alla realizzazione obiettivo per la riduzione delle emissioni di CO2- Patto dei Sindaci - PAESC;

Si prende atto che con il provvedimento proposto non si procede ad ulteriori impegni di spesa sul bilancio 2021, in quanto gli importi relativi alle risorse non spese relative al fondo per l'anno 2020, sono state impegnate con atti precedenti, mentre le risorse relative al progetto per la riduzione delle emissioni di CO2- Patto dei Sindaci - PAESC sono previste in via previsionale e saranno corrisposte solo a seguito di introito da parte dell'Ente.

Preso atto quanto sopra, il Collegio dà parere positivo alla formale ricognizione amministrativa operata dal dirigente proponente, volta ad asseverare l'ammontare delle risorse del Fondo anno 2020 e del fondo per lo straordinario 2020 che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili, da portare in aumento al fondo 2021 parte variabile.

Rilascia altresì parere favorevole alla integrazione del fondo 2021, già costituito con determinazione n.737 del 24/3/2021, per il quale questo collegio ha già espresso parere favorevole.

Successivamente il Collegio passa all'analisi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti - Anno 2021 - Art. 57 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020.

Dalla verifica della normativa si evidenzia che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, gli enti dovranno costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario.

VISTA la consistenza del fondo per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2020, pari ad € 371.750,89, che costituisce la principale componente dell'unico importo annuale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 57 nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL del 17 dicembre 2020, certificato dall'organo di revisione in data 19/02/2020; l'ente ha ritenuto di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'anno 2021 negli importi che seguono:

Riferimento al CCNL	Descrizione		Valore
57, comma 2 lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno		€ 384.119,94
	Risorse certe e stabili certificate dal collegio dei revisori dei conti anno 2020 - D.D. 429 del 19/02/2020 - verbale del collegio dei revisori dei conti n.9 del 19/02/2020 -	€ 371.750,89	
	56, commi 1 e 2. Incremento dell'1,53% del monte safari 2015 (conto annuale spesa per i dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018 (€ 808.435,00 x 1,53% = 12.369,05).	€ 12.369,05	
	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001: TOTALE - di cui		€ 134.156,55
	1) compensi professionali di cui alla disciplina art. 37 CCNL 23/12/1999, Enti provvisti di avvocatura	€ 45.000,00	

	2) compensi professionali di cui alla disciplina art. 15, comma 2 bis d.lgs. 546/1992 assistenza a contenzioso tributario	€ 46.375,00	
	3) art. 1 c. 1091 L. 145/2013 - risorse per il recupero dell'evasione IMU e TARI	€ 4.988,66	
	4) risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dei compensi per progettazione - per progettazione ante 2016 - ad esaurimento -	€ 37.792,89	
57, comma 2 lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità - STABILE -		€ 0
57, comma 2 lettera c) (una tantum)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni - VARIABILE		€ 0,00
57, comma 2 lettera d)	le somme connesse all'applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Omicomprensività del trattamento economico)		€ 0,00
57 c. 2 lett.e)	risorse autonomamente stanziato dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. <i>In questa componente rientra la quota ex art. 26 comma 2, CCNL 23.12.1999 (Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997). VARIABILE</i>		€ 0,00
57, c.3	Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	Risorsa eventualmente quantificabile a partire dal fondo anno 2022 se gli importi destinati nell'anno 2021 a retribuzione di risultato non saranno integralmente ed oggettivamente destinati.	€ 0,00

Totale

€ 518.276,49

DATO ATTO:

che:

- ai sensi dell'art. 54, comma 6, del CCNL del 17 dicembre 2020 i nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in € 11.942,67 ed € 45.512,37;
- le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive (con esclusione delle risorse a specifica destinazione per disposizioni di legge) pari ad un totale di € 324.119,94 e quindi per almeno € 57.617,91;
- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2021 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2021 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno *una tantum* le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2022);

VISTO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

VISTO l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che in merito al trattamento accessorio dispone: (...) "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

RILEVATO che a proposito del superiore limite, il decreto ministeriale di attuazione dell'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto Crescita) convertito in legge 58/2019, del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020 dispone che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018" e che tale assunto è confermato anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, esplicativa del d.m. citato datata 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U. l'11 settembre 2020;

VISTO il parere della Ragioneria Generale dello Stato rilasciato con propria nota prot. 179877/2020, in merito alle modalità di computo dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016 in conseguenza del possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;

DATO ATTO:

- che la nota della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce che l'adeguamento del limite va operato distintamente per il personale dirigenziale, interessato da un diverso CCNL, per il quale si procederà a calcolare separatamente il rapporto tra fondo dirigenti 2018 e numero delle figure dirigenziali in servizio al 31 dicembre di quell'anno (i dirigenti avranno cioè un quota media pro-capite *ad hoc*, ed un incremento possibile del trattamento accessorio - coincidente con il Fondo- a se stante);

- che sulla scorta delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, è stato quantificato il personale dirigenziale destinatario delle risorse del Fondo dei Dirigenti, in servizio presso il Comune di Vittoria al 31/12/2018 che risulta pari a 7 unità;
- che è stato quantificato il personale dirigenziale destinatario delle risorse del Fondo dei Dirigenti, in servizio presso il Comune di Vittoria al 31/12/2020, con le medesime modalità che risulta pari a 5 unità;
- che è stato quantificato il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente con una proiezione al 31/12/2021 che tiene conto della procedura in itinere per l'assunzione di n. 1 dirigente ai sensi dell'art. 110, c. 1 e della scadenza dell'aspettativa non retribuita per n. 1 dirigente a tempo indeterminato e risulta pari a 7 unità;
- che conseguentemente il Comune di Vittoria non si trova, allo stato attuale, nelle condizioni di potere adeguare in aumento il limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per l'anno 2020 e per l'anno 2021;
- che in caso di attivazione e conclusione delle procedure di assunzione previste nel Piano annuale di assunzione relativo all'anno 2021, che prevede l'assunzione di n. 1 dirigente a tempo indeterminato, si procederà a consuntivo a quantificare ed incrementare le risorse del trattamento accessorio secondo le indicazioni della più volte richiamata circolare della Ragioneria Generale dello Stato;

DATO ATTO:

- Che, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente si è proceduto a confrontare il fondo dell'anno 2021, con il fondo dell'anno 2016, tenendo conto delle componenti escluse dal computo rilevante ai fini dell'art. 23, comma 2 del l. n. 75/2017;
- Che si è proceduto anche ad un secondo confronto, esplicitato nella tabella - allegato 2 - allegata al presente provvedimento, considerando il fondo dirigenziale inserito nell'ammontare del trattamento accessorio complessivamente determinato (fondo del personale di categoria, fondo del personale dirigenziale, budget delle p.a., fondo per lo straordinario, trattamento accessorio degli incarichi ex artt. 90 e 110 del TUEL, maggiorazione di retribuzione di posizione del Segretario Comunale) e verificando il mantenimento del limite inferiore (trattamento accessorio 2016);
- Che la consistenza del fondo per l'anno 2021, è indicata nel foglio di calcolo per la gestione delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie Locali pubblicato dall'ARAN in data 6 marzo 2013 e condiviso con l'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) della Ragioneria Generale dello Stato, allegato al presente provvedimento (Allegato 1);

VISTI:

- l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti...";
- la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, relativa alla

rilevazione del Conto annuale 2015, ha evidenziato che la circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 25/2015, recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)", raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione; le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato tale richiesta;

Il collegio rilascia parere favorevole al determinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti - Anno 2021 - Art. 57 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020

Letto, confermato, sottoscritto.

Vittoria, 29/04/2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- Dott. Lentini Alessandro - Componente
- Dott. Basile Francesco - Componente
- Dott. Napoli Ignazio - Presidente

